

07803242207		
Tribunale di Casertowilardi		
N°	2011M	2-12-2019
UOR	CC	RUO
funzione	motivatività	certificà
faseolo	sottoscriveolo	

Al Presidente del Tribunale
Dott.ssa Natina Praticò

Oggetto: relazione in merito ai fatti rappresentati dall'avv. Pinto come avvenuti all'udienza del 13 novembre 2019.

In merito alla vicenda di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

All'udienza in esame, nella causa di opposizione a precetto RGC n. 314/2019 vertente tra Romio Luigi e l'avv. Francesco Antonio Pinto, costituente la prima udienza di tale procedimento, sono intervenuti l'avv. Pinto e l'avv. Sammarro.

In primo luogo, si evidenzia che l'avv. Sammarro non si è affatto presentato con notevole ritardo, ma semplicemente circa 15 minuti dopo l'orario fissato (ore 10.00), per cui lo scrivente, sulla base di una prassi consolidata sin dalla propria presa di possesso e più volte elogiata dal locale Ordine degli Avvocati, ha ritenuto opportuno attendere (normalmente si concede una tolleranza di circa 30 minuti) l'arrivo della parte opponente.

Inoltre, non corrisponde al vero che lo scrivente è andato alla ricerca spasmodica dell'avv. Sammarro. Semplicemente si è ritenuto opportuno attendere alcuni minuti al fine di trattare la causa nel pieno contraddittorio tra le parti (cfr. Cass civ 18048/12, secondo cui *"corrisponde a criteri di buon governo dell'udienza evitare la chiusura del verbale, in assenza di una delle parti, nei primissimi minuti dell'udienza stessa, onde consentire il superamento di piccoli disguidi e prevenire disagi nell'ordine di trattazione"*).

Per quel che riguarda, invece, il verbale di udienza, in disparte ogni considerazione, che non compete allo scrivente, sulla dichiarata registrazione all'insaputa dei presenti di un'udienza in camera di consiglio e, in particolare, sulla correttezza anche deontologica di una simile condotta, si precisa che, come da codice di rito, il verbale medesimo non deve essere compilato riproducendo l'intera discussione di udienza (come ad esempio accade per la fonoregistrazione delle deposizioni in ambito penale), ma inserendo sinteticamente le richieste, le eccezioni e le dichiarazioni formulate dalle parti, il che è puntualmente avvenuto nel caso di specie.

In particolare, è stato chiaramente verbalizzato che l'avv. Pinto ha richiesto la cessazione della materia del contendere e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e che l'avv. Sammarro si è opposto, chiedendo la decisione della causa con liquidazione delle spese di lite sostenute.

Per tale ragione, anche in considerazione dello stato del procedimento (prima udienza) e del silenzio sul punto delle deduzioni dell'avv. Pinto, non è dato comprendere quale domanda o quale eccezione non sarebbe stata verbalizzata.

Con riferimento, poi, al merito della questione, è da precisare che lo scrivente, effettuato alla presenza delle parti il controllo della notifica del titolo esecutivo (notificato al procuratore costituito per come dedotto dallo stesso avv. Pinto nella propria comparsa di risposta), la cui omissione costituiva l'unico motivo dell'opposizione a precetto proposta, ha tentato senza esito la conciliazione, tant'è che, come detto, nel verbale è riportata una proposta dell'avv. Pinto e il legittimo rifiuto della stessa da parte dell'avv. Sammarro.

A quel punto, considerato che la causa aveva palesemente natura documentale e che la documentazione in atti e le allegazioni di parte opposta denotavano chiaramente come la notifica del titolo esecutivo fosse stata effettuata al procuratore costituito anziché alla parte personalmente, in evidente violazione dell'art. 479, comma II, c.p.c., lo scrivente ha ritenuto opportuno invitare le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., risultando del tutto inutile, defatigatoria e contraria al principio della ragionevole durata del processo ogni eventuale ulteriore incombenza processuale.

Per quel che riguarda, infine, il contenuto della decisione, peraltro contestabile da parte dell'avv. Pinto mediante gli ordinari mezzi di impugnazione previsti per legge e non già mediante esposti al giudice, si precisa che: a) avendo il giudizio ad oggetto una opposizione a precetto, in assenza dell'accordo tra le parti non poteva essere dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto in tal modo sarebbe stata conservata la validità del precetto opposto; b) l'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere non avrebbe comunque evitato una decisione sulle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale; c) la violazione in cui è incorso l'avv. Pinto è risultata davvero palese, atteso che l'art. 479, comma II, c.p.c. prevede chiaramente che il titolo esecutivo va notificato alla parte personalmente, mentre nel caso di specie è pacifica l'avvenuta notifica al difensore costituito, con evidente nullità del successivo precetto, non preceduto da una valida notifica del titolo medesimo (sul punto è stata anche citata giurisprudenza di merito conforme); d) ogni ulteriore questione sollevata dall'avv. Pinto è risultata del tutto irrilevante ai fini della decisione; e) le spese di lite sono state liquidate riducendo quasi nella misura massima consentita i parametri medi previsti dalle vigenti tabelle per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 ed escludendo la fase istruttoria (l'importo precettato era pari ad euro 5.744,01, per cui applicando i parametri medi con esclusione della fase istruttoria le spese avrebbero dovuto essere determinate in euro 3.235,00 oltre accessori, mentre l'importo liquidato in sentenza è pari ad euro 1.800,00 oltre accessori), il che evidenzia l'assenza di qualsiasi intento pregiudizievole nei confronti dell'avv. Pinto.

In definitiva, considerato anche che lo scrivente non ha rapporti di conoscenza o di interesse con alcuna delle parti, davvero non si comprendono le accuse di parzialità mosse e le ulteriori gravi allusioni che caratterizzano l'esposto dell'avv. Pinto.

Si ritiene, poi, opportuno evidenziare che l'esposto presentato è stato pubblicato dall'avv. Pinto sul proprio sito web www.avvocatopinto.it (con indicazione del nome e del cognome dello scrivente), sulla cui home page è riportato uno scritto in cui si evidenzia che *“coloro che effettivamente lottano contro la mafia rappresentano un serio pericolo per il sistema e molto spesso vengono delegittimati con vari metodi e mezzi, quali: uso distorto dello strumento giudiziario”*.


Ebbene, la locuzione *“uso distorto dello strumento giudiziario”* viene ripresa nell'esposto presentato, addebitando allo scrivente un *“abuso dello strumento giudiziario a favore dell'avv. Sammarro”*, con ogni conseguente allusione.

Con quanto esposto si ritiene di aver compiutamente descritto il reale andamento dei fatti oggetto della nota dell'avv. Pinto.

Si resta ovviamente a disposizione per ogni chiarimento opportuno.

Castrovillari, 2 dicembre 2019

Dott. Gaetano Laviola



Si allega copia del verbale del 13/11/19 con
la contestuale sentenza.

